

### 5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (14) L'inchiesta sul livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

### B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

#### 1. Prodotto in esame

- (15) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20.

#### 2. Prodotto simile

- (16) Il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto dal gruppo Acron sul mercato interno, sul mercato dell'Unione e in altri mercati di esportazione hanno le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base.
- (17) La Commissione ha quindi concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### C. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (18) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze in base alle quali era stato determinato l'attuale margine di dumping fossero mutate e se tale mutamento fosse di carattere duraturo.
- (19) Il gas è la principale materia prima per il nitrato di ammonio e rappresenta oltre il 60 % dei costi totali di produzione. Analogamente a inchieste precedenti, la Commissione ha constatato che i prezzi del gas sul mercato interno russo sono regolamentati dallo Stato mediante leggi federali e non riflettono le normali condizioni di mercato, dove i prezzi sono determinati principalmente in base ai costi di produzione e alle aspettative di profitto.
- (20) La Commissione non può considerare le variazioni dei prezzi delle materie prime sul mercato interno di carattere duraturo, perché tali variazioni sono di norma il risultato di forze di mercato volatili. In ogni caso, la Commissione ha constatato che i prezzi del gas sul mercato russo erano regolamentati dallo Stato mediante leggi federali e non riflettevano le normali condizioni di mercato, dove i prezzi sono determinati principalmente in base ai costi di produzione e alle aspettative di profitto. I prezzi del gas stabiliti dallo Stato sono direttamente applicabili alle imprese di proprietà dello Stato, come Gazprom. Con una quota di mercato superiore al 50 %, Gazprom è il principale fornitore di gas del paese e determina dunque il livello dei prezzi. Su tale base la situazione è analoga a quella che caratterizzava precedenti inchieste. La Commissione ritiene pertanto che le circostanze riguardanti il mercato del gas in Russia non siano cambiate e che, di conseguenza, una modifica delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non sia giustificata.
- (21) Nella domanda di riesame il richiedente ha presentato ulteriori osservazioni quali la revoca del suo impegno, la riorganizzazione interna al gruppo Acron, l'adesione della Russia all'OMC e le fluttuazioni del tasso di cambio della valuta. La pertinenza di tali osservazioni in relazione al margine di dumping o al presunto carattere duraturo delle circostanze non ha potuto tuttavia essere chiaramente accertata. In particolare il richiedente non è stato in grado di fornire elementi di prova sufficienti a dimostrare che il suo prezzo all'esportazione nell'Unione fosse cambiato a seguito della revoca dell'impegno. Analogamente, non sono stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrare che la riorganizzazione interna del gruppo Acron avesse comportato un mutamento del valore normale o dei prezzi di vendita sul mercato interno. Il richiedente non è stato inoltre in grado di dimostrare in che modo l'adesione della Russia all'OMC abbia influito sul margine di dumping. La Commissione ritiene infine che le fluttuazioni dei cambi valutari non costituiscano un mutamento di carattere duraturo, poiché sono influenzate da diverse forze di mercato e tendono a variare nel tempo.
- (22) A seguito della divulgazione delle informazioni, il richiedente ha inizialmente osservato che la Commissione non ha comunicato tutti gli elementi relativi al calcolo del margine di dumping del richiedente e che ciò costituirebbe una violazione dei suoi diritti di difesa.
- (23) A riguardo la Commissione osserva che il richiedente ha ricevuto il documento generale di divulgazione delle informazioni che precisa tutte le considerazioni in base alle quali ha deciso di chiudere l'inchiesta. Ciò ha consentito al richiedente di esercitare pienamente i propri diritti di difesa. Poiché la Commissione ha concluso che non vi sono stati mutamenti di circostanze a carattere duraturo tali da giustificare un ricalcolo del margine di dumping del richiedente, l'argomentazione di un eventuale calcolo errato del margine di dumping è diventata irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

